


# Il Temporary manager

Deleghe e procure al Temporary Manager e  
conseguenti responsabilità in ambito gestorio-  
amministrativo

**A cura di: Avv. Andrea Tonello**



# Temporary Manager e funzioni gestorie






# DELEGA DI FUNZIONI

*Definizione:*

*“Atto giuridico con cui il CdA trasferisce parte delle proprie attribuzioni e/o competenze ad uno o più membri appartenenti **necessariamente** allo stesso “*





**Art. 2381 c.c. Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati.**

*Omissis*

*[II]. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.*

*[III]. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.*

*[IV]. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.*

*[V]. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.*

*[VI]. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.*

# FUNZIONE DELLA DELEGA




**Razionalizzazione** dell'esercizio della funzione gestoria e contrazione del potere amministrativo in una sola persona (Amministratore Delegato) o in un numero più ristretto di persone (Comitato Esecutivo)

**Deroga alla necessaria collegialità** propria del funzionamento del CdA al fine di garantire la rapidità di decisione tipica degli organi monocratici o di composizione più ristretta.




# Requisiti di validità della delega di funzioni

**Autorizzazione clausola statutaria o delibera assemblea ordinaria** (art. 2381, comma 2, c.c.)



**Delibera CdA per conferimento** (art. 2381, comma 3, c.c.)

- Contenuto
- Limiti
- Modalità di esercizio



***Perfezionamento: accettazione del delegato***




# DELEGA ATIPICA

definizione:

***“Modalità interna di organizzazione dell’attività che dispiega effetti solo nei rapporti interni al CdA”***

Invalidità della clausola statutaria che prevede la delega di attribuzioni proprie del CdA a terzi estranei all’organo amministrativo.



Illegittima dissociazione tra potere gestorio e sistema d’imputazione dell’attività amministrativa e della relativa responsabilità



# Attribuzioni non delegabili

## art. 2381, comma 4, c.c.

- facoltà di emettere obbligazioni convertibili (art. 2420-*ter* c.c.)
- redazione del bilancio (art. 2423 c.c.)
- aumento di capitale (art. 2443 c.c.)
- provvedimenti per il caso di diminuzione del capitale per perdite in misura superiore al terzo e al di sotto del limite legale (artt. 2446 e 2447 c.c.)
- redazione progetto di fusione e di scissione (rispettivamente artt. 2501-*ter* e 2506-*bis* c.c.)
- anche se non indicate espressamente, trattandosi di attribuzioni che possono competere agli amministratori solo per delega dell'assemblea straordinaria (art. 152, comma 2 L.F.). devono ritenersi escluse dalla possibilità di delega le proposte di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di concordato fallimentare.






# PROCURA

## *Definizione*


*“Atto giuridico unilaterale rivolto **a terzi** con il quale un soggetto (rappresentato) investe un altro soggetto (rappresentante) del potere di rappresentarlo“*





# LIMITI

Limiti alla facoltà di conferire mandati o procure a terzi



Impedire lo svuotamento dei poteri di amministrazione del CdA ed il sostanziale trasferimento degli stessi a terzi.

## 1° orientamento giurisprudenziale:

Possibilità di rilasciare a terzi procure speciali per singoli affari o per determinati atti, ma non procure generali → elusione normativa inderogabile sulla funzione amministrativa

## 2° orientamento giurisprudenziale:


Ammissibilità procure generali *ad negotia* a terzi solo se i poteri gestori rimangono in capo al CdA



# Requisiti di forma

## Forma della Procura

Artt. 1392 e 1704 c.c.




Medesima forma prescritta per il contratto e/o atto che il rappresentante deve concludere, a pena di nullità.

Anche la delibera consiliare contenente il conferimento di una procura deve essere riprodotta in un separato atto formale con i requisiti richiesti per l'atto stesso.



# Responsabilità nei confronti della società (contrattuale)

**DELEGA DI  
FUNZIONI**



## **Articolo 2392 c.c. Responsabilità verso la società.**

*[I]. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.*

*[II]. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.*

*[III]. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.*




# Distinzione delle responsabilità

- **Attribuzioni non delegabili** (art. 2381, comma 4, c.c.)


- **Deleghe atipiche**

- **Decisioni avocate dal CdA**




**RESPONSABILITA' SOLIDALE  
CON IL CDA**

- **Attribuzioni concorrenti** (art. 2381, comma 3, c.c. es. direttive del CdA)



**CULPA IN VIGILANDO**

- **Attribuzioni integralmente delegate**



**RESPONSABILITA' DEI DELEGATI +  
CULPA IN VIGILANDO**

# Azione sociale di responsabilità nelle S.P.A



## **Art.2393 c.c.**

*[I]. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.*

*[II]. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.*

*[III]. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.*

*[IV]. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.*

*[V]. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.*

*[VI]. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.*

# Responsabilità degli amministratori nelle S.R.L.



- **Articolo 2476**

- [I]. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.*
- [II]. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.*
- [III]. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.*
- [IV]. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.*
- [V]. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.*
- [VI]. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.*
- [VII]. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.*
- [VIII]. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.*



# Amministratore di fatto


## *Definizione giurisprudenziale*

### **1° orientamento formale (risalente):**

necessaria investitura quale amministratore anche se irregolare (es. mancata pubblicazione e/o invalidità delibera).

### **2° orientamento liberale (recente):**

Non necessaria investitura formale ma indispensabile valutazione in concreto dell'attività e dei poteri esercitati.



*Responsabilità artt. 2392, 2393  
c.c. 146 L.F.*





## **Art. 146 L.F.**


***Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata.***

***[I]. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.***

***[III]. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:***

***a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;***

***b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile.***




**FALLIMENTO SOCIETA': RESPONSABILITA' AMMINISTRATORE DI FATTO VERSO SOCIETA'**



# Procura e responsabilità

## PROCURA CON RAPPRESENTANZA




Obbligo per la società di **deposito** dell'atto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, pena l'inopponibilità dell'atto compiuto ai terzi.

## PROCURA SENZA RAPPRESENTANZA (art. 1398 c.c.)



Rappresentante senza poteri e/o che eccede ai limiti delle facoltà conferite.



***Conseguenza: rappresentante rimane personalmente impegnato nei confronti dei terzi***